

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA



Addì, 20 ottobre 2022, alle ore 09, presso la sede sociale di via della Lungara 19, si è riunita l'assemblea generale dell'Associazione Donna e politiche familiari, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- Modifica dello statuto sociale per l'adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 ai fini dell'iscrizione al RUNTS ai sensi del Decreto Ministeriale 106/2020;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti le socie Teresa Dattilo, Carmela Pignataro, Elisabetta De Filippis, Roberta Primavera e Alessandra Mura, è presente l'intero Consiglio Direttivo.

Ai sensi di legge e di statuto, assume la Presidenza della seduta, la Dott.ssa Teresa Dattilo, Presidente dell'Associazione che dichiara validamente costituita l'assemblea e nomina segretaria la signora Carmela Pignataro.

La Presidente informa i presenti che, entro il 31 dicembre 2022, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Fa presente che la scadenza del 31 dicembre 2022 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

La Presidente presenta quindi alle intervenute la bozza di Statuto nuovo.

La Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Alle ore 10 non essendoci altro su cui discutere e deliberare e non chiedendo nessuna associata la parola, la seduta viene sciolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto da tutte le presenti.

Dattilo Teresa

Teresa Dattilo

Carmela Pignataro

Carmela Pignataro

Elisabetta De Filippis

Elisabetta De Filippis

Roberta Primavera

Roberta Primavera

Alessandra Mura

Alessandra Mura



STATUTO

TITOLO I

Art.1 - Denominazione -sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita 'Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata: "Donna e politiche familiari".
2. L'Associazione ha sede in Roma, ma potranno essere aperte sedi secondarie e locali su tutto il territorio nazionale. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera assembleare e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Roma, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. La durata dell'Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta con delibera assembleare ai sensi di legge.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Donna e Politiche familiari APS" oppure "Donna e politiche familiari associazione di promozione sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) prevenzione e lotta contro la violenza di genere nei confronti delle donne e della violenza domestica seguendo i principi della Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul, 11 maggio 2011);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003. n. 53. successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione di ogni forma di violenza e della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà;

e) promozione della cultura della legalità;

f) promozione e tutela dei diritti umani civili e sociali, promozione delle pari opportunità.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) sostenere e promuovere la donna, le politiche familiari e le differenze di genere;
- b) sostenere e promuovere la lotta alla violenza di genere e agli stereotipi di genere,
- c) sostenere e promuovere la difesa legale della donna nell'ambito della famiglia e del contesto sociale, aiutandola a decifrare le leggi vigenti;
- d) sostenere e promuovere lo sviluppo e l'inserimento lavorativo della donna, per una maggiore presa di consapevolezza dei propri diritti e del ruolo che le compete;
- e) sostenere e promuovere attività di segretariato sociale e quant'altro necessario per la sua migliore qualificazione professionale ed esistenziale
- f) sostenere e promuovere la prevenzione della violenza di genere, del bullismo, cyberbullismo nelle scuole di ogni ordine e grado,
- g) sostenere e promuovere percorsi di orientamento al lavoro in termini di pari opportunità,
- h) sostenere e promuovere la formazione di operatori ed operatrici in merito al fenomeno della violenza domestica;
- i) promuovere iniziative dirette a focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sul fatto che la violenza non è un fatto privato e che la cultura del sapere è l'arma più efficace per combatterla dando sempre particolare attenzione al fenomeno della violenza assistita;
- l) sostenere e promuovere una cultura di contrasto alle discriminazioni di razza, religione, orientamento sessuale e identità di genere.

5. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e:

- si ispira a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate, le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono esservi nominate;
- svolge le attività indicate nei successivi articoli e quelle ad esse direttamente connesse;
- si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dalle associate. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a proprie associate;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura ed impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione ad altre strutture con pari finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione di incontri integrati psicologico-legali per offrire una migliore tutela in situazioni di violenza domestica e non solo;
- b) organizzazione di iniziative di studio e di ricerca inerenti il ruolo della donna e della famiglia, il benessere dei minori, le dinamiche di coppia, attraverso approfondimenti scientifici su argomenti psicologici, legali, sociali e discipline legate all'area del benessere psicofisico;
- c) progettazione, attività di cooperazione nazionale ed internazionale in ambito socio assistenziale, formativo, legale ed in generale per la promozione e diffusione del benessere sociale;
- d) organizzazione di seminari, laboratori, campagne di informazione e sensibilizzazione, conferenze, convegni, gruppi psicoeducativi, per favorire discussioni e confronti fra donne su tematiche inerenti all'universo femminile e le politiche familiari;
- e) prestare attività di assistenza psicologica e psicoterapia a mezzo di professioniste/i abilitati all'esercizio della professione;
- f) prestare attività di assistenza e consulenza giuridica a mezzo di professioniste/i abilitati all'esercizio della professione; ed anche iscritti alle liste del gratuito patrocinio;
- g) prestare ogni altra attività di assistenza socio sanitaria nei confronti di donne e di uomini, di minori svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- h) prestare ogni altra attività di promozione del benessere psico-fisico, stimolando il ricorso ad interventi naturali che rispettino l'equilibrio dell'organismo umano, attraverso discipline olistiche con l'obiettivo di accompagnare la persona in difficoltà in un percorso di consapevolezza di sé e di auto-guarigione dai propri disagi, aiutandola a diventare protagonista della propria salute;
- i) prestare ogni altra attività di promozione di una condizione di benessere all'interno della comunità attraverso la prevenzione del disagio psicologico-sociale e l'individuazione di buone prassi da diffondere sul territorio;
- l) organizzazione di corsi di formazione (anche ECM) nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- m) organizzazione di manifestazioni culturali di sensibilizzazione e non, quali: eventi, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, esposizioni ed altri momenti di aggregazione;
- n) organizzazione attività di raccolta fondi, *found-raising*;

2. L'Associazione può svolgere, *ex art.6* del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea delle associate in materia, è

tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'associazione vuole essere luogo di aggregazione, confronto, scambio emotivo e creativo rivolto alle donne, agli uomini, ai bambini, agli/le adolescenti, alle famiglie tutte.

5. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali pubblici o privati, nazionali o internazionali; anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

6. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

7. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

8. L'Associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale, si propone per l'affermazione dello stesso:

a. di produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

b. di svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti allo scopo sociale;

c. di gestire attività di carattere sociale, culturale e ogni altra iniziativa atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

d. di promuovere e svolgere attività di ricerca;

e. di stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;

9. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Associate/i

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi/e come associati/e anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro delle associate.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Gli/le associati/e, anche suddivisi per eventuali categorie, hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socia ha diritto ad un solo voto.
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato/a deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle/gli associate/i fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle/gli associate/i, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Le/gli associate/i hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le/i socie/i e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

5. Le Associate che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

6. Le prestazioni fornite dalle Associate sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

7. Le Associate che non intendono partecipare direttamente all'attività sociale, ma che desiderano contribuire all'attività della stessa con elargizioni e donazioni, sono dette socie sovventrici.

8. Possono infine essere inserite quali socie/i onorarie/i persone che abbiano contribuito o contribuiscano in materia determinante, con la loro opera di sostegno ideale a promuovere l'associazione e le sue attività, gli stessi sono esonerati dal versamento della quota associativa.

9. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associata si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti le/gli associate/i entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associata/o decaduta/o può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associata può invece essere escluso dall'Associazione per:



- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata esclusa può proporre appello all'Assemblea straordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantita in d'Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associata interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospesa.

4. L'associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I/le volontari/e sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le volontarie, associate o non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c) la Presidente;

d) il Tesoriere;

e) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

f) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite, alle stesse spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

Art.12 - L'Assemblea delle associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascuna associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione della delegante e della delegata. È ammessa una sola delega per associata.

3. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio, per verificare le attività svolte, approvare



bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, e dare le linee programmatiche all'associazione. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle associate.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e/o pubblicato sul sito della stessa o per tramite altre forme di comunicazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutte le partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente, e dove pure deve trovarsi la segretaria della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da altra associata indicata in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare le membre/i del Consiglio Direttivo;

- e) eleggere e revocare la Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più una degli associate; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle associate presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presente; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presente.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 - L'Assemblea delle associate: regole di voto

1. Ciascuna associata ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle associate che sono iscritte da almeno 3 (tre) mesi nel libro delle associate, sempre che esse siano in regola con il versamento della eventual

quota associativa annuale. Le associate che non sono iscritte da almeno 3 (tre) mesi nel libro delle associate possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computate ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associata minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associata minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Le associate minorenni non sono computate ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) delle presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 3 membri, scelti tra i soci, che restano in carica per un periodo non inferiore a 3 anni e superiore a 5 anni, da stabilirsi all'atto della nomina, i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Non può essere eletta Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetta, l'inabilitata, la fallita, o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa, può affidare ulteriori incarichi.

4. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. La Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando ve ne sia bisogno e comunque almeno una volta l'anno, tramite convocazione scritta e con un preavviso di almeno 8 giorni o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle Consigliere.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire alle Consigliere almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le Consigliere.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambe, è presieduto da altra Consigliera individuata tra le presenti.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto della Presidente.

7.. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

9. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare la Vicepresidente e la Segretaria dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui una o più Consigliere cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista delle non elette nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Le Consigliere così subentrate rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermate, esse rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Le Consigliere così subentrate rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea le consigliere cooptate non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle Consigliere l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle nuove Consigliere, le Consigliere cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - La Presidente: poteri e durata in carica

1. La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. La Presidente è eletta direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. la Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione della nuova Presidente.

4. La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle associate che di terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea delle associate e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, la Presidente viene sostituita dalla Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altra Consigliera.

6. La Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri socie.

7. In caso di urgenza la Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione della Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora la Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo la Vicepresidente o, in subordine, la Consigliera più anziana di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione della nuova Presidente.

Art. 22 - La Tesoriera

1. La Tesoriera presiede la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, anche in concerto con professioniste e consulenti esterne. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Alla Tesoriera spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti ed il recupero degli stessi.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra le associate. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno una Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione delle stesse tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Le membre dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esse non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere alle Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membre, elette dall'Assemblea, non necessariamente fra le associate. Le membre dell'organo di revisione devono essere iscritte al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno una Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membre dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. Le Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominate) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, delle associate e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro delle associate;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro delle/ volontarie/i.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) patrimonio iniziale;
- b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli aderenti;
- c) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- d) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di organismi internazionali;
- e) entrate e rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate, anche di natura commerciale, eventualmente conseguite dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento/funzionamento;
- j) altre entrate compatibili con la finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
- k) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- l) attività di raccolta fondi;
- m) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da amministrazioni ed enti locali, nazionali ed internazionali.

- e) attività di raccolta fondi;

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
2. Il bilancio consuntivo dovrà essere reso disponibile alle socie durante gli otto giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.
3. Il bilancio è composto da un rendiconto economico/finanziario analitico per voci.
4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
5. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diversa previsione legislativa.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati ad attività istituzionali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

